

Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di attuazione dell'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020, n. 60 adottato di concerto con il Ministro della Salute, recante le modalità di iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Approvato con delibera CNI del 24 giugno 2020

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. In attuazione della previsione di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'iscrizione volontaria all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici istituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 gennaio 2018 n. 3, che ne affida la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
2. L'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici è suddiviso in due sezioni, A e B, corrispondenti alle qualifiche di Ingegnere e Ingegnere *junior*, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed è liberamente accessibile.
3. Attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento, da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dell'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici istituito dalla legge si perseguono le finalità di:
 - a) censire le professionalità operanti in campo biomedico e clinico, fornendo ai soggetti pubblici e privati interessati conoscenza degli Ingegneri in attività;
 - b) consentire ai professionisti del settore di ottenere un riconoscimento formale della loro specializzazione tramite l'iscrizione all'Elenco.

**Articolo 2
(Requisiti di iscrizione)**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici gli iscritti all'Albo degli Ingegneri che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute.
2. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'Elenco di cui all'articolo 1:
 - a) il possesso di un titolo di laurea magistrale nella classe LM-21 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 o di laurea specialistica nella classe 26/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999, n. 509 in ingegneria biomedica, ovvero di laurea in ingegneria biomedica conseguita secondo le previsioni dell'ordinamento degli studi universitari previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 509/1999;
 - b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nella sezione A dei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

3. In mancanza del possesso di un titolo di laurea di cui al precedente comma 2, lettera a), costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione A dell'Elenco nazionale:

a) il possesso di un titolo di laurea magistrale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 o di laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999 n. 509, diversi dai titoli di cui al comma 2, lettera a), in materie che consentono l'iscrizione all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, ovvero il possesso di laurea in ingegneria conseguita secondo l'ordinamento degli studi universitari previgente al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 509/1999;

b) l'iscrizione attiva all'Albo degli ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione A, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001 n.328.

c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica certificate dal Consiglio Nazionale degli ingegneri.

4. Costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione B dell'Elenco:

a) il possesso di un titolo di laurea nelle classi L-8 (Ingegneria dell'informazione) e L-9 (Ingegneria industriale) di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004 n. 270 o di laurea nelle classi 9 (Ingegneria dell'informazione) e 10 (Ingegneria industriale), di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 3 novembre 1999 n.509;

b) l'iscrizione attiva all'Albo degli Ingegneri nei settori dell'ingegneria industriale o dell'ingegneria dell'informazione della sezione B, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;

c) il possesso di competenze in materia di ingegneria biomedica e clinica certificate dal Consiglio Nazionale degli ingegneri.

5. Per iscrizione attiva all'Albo degli Ingegneri si intende la regolare posizione dell'iscritto riguardo all'assolvimento degli oneri e delle prescrizioni previste dall'ordinamento professionale.

Articolo 3 (Procedura di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici è presentata dall'interessato a mezzo PEC, secondo il modello predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e disponibile sul sito Internet istituzionale. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2 è dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. La domanda deve essere indirizzata al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che ne accerta la regolarità e provvede all'iscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della PEC dell'interessato.

2. Qualora il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ravvisi la carenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, comunica per iscritto al richiedente, entro il medesimo termine di trenta giorni, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Si applica l'art.10-*bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. In caso di perdurante carenza dei requisiti necessari per l'iscrizione, assolto l'onere informativo di cui al comma precedente, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rifiuta la domanda di iscrizione con provvedimento motivato.

4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento della somma dovuta dal richiedente a titolo di diritti di segreteria e contributo annuale d'iscrizione per la gestione dell'Elenco nazionale certificato, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

5. La gestione della procedura di iscrizione è effettuata Consiglio Nazionale degli Ingegneri tramite le proprie strutture o avvalendosi di organismi collegati e strumentali (Fondazione CNI), previa stipula di apposita convenzione per il trattamento e la protezione dei dati personali degli iscritti.

Articolo 4 (Certificazione delle competenze)

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici, gli ingegneri in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del precedente articolo 2 e gli ingegneri *juniores* in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del precedente articolo 2, sono tenuti ad acquisire la certificazione delle proprie competenze professionali, in base allo schema di "Ingegnere esperto" in campo biomedico e clinico, rilasciata da un ente di certificazione accreditato da Accredia secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La procedura di certificazione è stabilita mediante apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro della Giustizia 27 febbraio 2020 n. 60, adottato di concerto con il Ministro della Salute.

2. Per gli ingegneri di cui al precedente comma 1, il possesso di una certificazione delle competenze, in corso di validità, è condizione necessaria per mantenere l'iscrizione all'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici.

Articolo 5 (Cancellazione dell'iscrizione e attestazioni)

1. La cancellazione dall'Elenco nazionale certificato degli Ingegneri biomedici e clinici è disposta con delibera del Consiglio Nazionale degli Ingegneri a seguito del venir meno dei requisiti di iscrizione, del mancato pagamento del contributo annuale, ovvero su istanza dell'interessato.

2. In caso di cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti di iscrizione, il provvedimento di cancellazione deve essere comunicato all'interessato a mezzo PEC.

3. A richiesta dell'interessato, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri rilascia idonea attestazione riguardo all'iscrizione all'Elenco certificato, a fini di qualificazione professionale.

Articolo 7 (Pubblicità e procedura di revisione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e trasmesso ai Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, allo scopo di garantirne la massima diffusione.

2. Eventuali modifiche al testo del presente Regolamento seguiranno la medesima procedura di approvazione e pubblicità.